



COMUNE DI MARUGGIO
Provincia di Taranto

NUOVO
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
REPERIBILITA'

Approvato con delibera di G.M. n. 67 del 29/03/2016

Articolo 1

E' istituito nell'ambito del Comune di Maruggio in ossequio all'art. 23 del CCNL del 14/09/2000, il servizio di reperibilità domiciliare al fine di assicurare il pronto intervento, nei casi di particolare necessità operativa, per i compiti istituzionali dell'ente o per qualsiasi altro evento di pubblico interesse, che dovesse verificarsi, entro i limiti di competenza territoriale.

Ai fini dell'applicazione dell'istituto della reperibilità sono individuate le seguenti aree di pronto intervento:

- Stato Civile;
- Polizia Municipale;
- servizio cimiteriale.
- servizi tecnici

Articolo 2

Per "reperibilità domiciliare" si intende l'obbligo per il dipendente, incluso nel relativo turno, di essere in grado di ricevere prontamente e costantemente e per l'intero arco del servizio, eventuali chiamate e di poter provvedere in conformità, raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro 30 minuti dalla chiamata (comma 2 art.23 del CCNL 14/09/2000).

Articolo 3

Per motivi di carattere operativo, ogni turno di servizio per reperibilità ha la durata massima di sei giorni non immediatamente ripetibili dalle stesse persone nello stesso mese.

Articolo 4

Il piano di pronto intervento ha programmazione mensile e comprende tutte le settimane che hanno inizio nello stesso mese anche se si concluderanno con la domenica ricadente nel mese successivo. I turni di pronto intervento è predisposto dal responsabile del servizio entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello al quale si riferisce.

Articolo 5

Nell'ambito delle aree di attività di pronto intervento di cui all'art. 1, sono individuate le unità cui richiedere il pronto intervento secondo i seguenti profili professionali:

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| - Stato Civile | n. 1 unità - Ufficiale Amministrativo |
| - Polizia Municipale | n. 1 unità - Vigile Urbano |
| - Cimitero | n. 1 unità - Operatore - esecutore |
| - Servizio Tecnico | n. 2 unità - 1 Operatore - 1 autista |

- ◆ Nell'ambito dei servizi di Stato Civile, è ipotizzato che una unità sia disponibile nell'eventualità del verificarsi di urgente necessità di pronto intervento (per annotazioni e rilascio di documentazione di competenza) durante il giorno del Sabato, Domenica e festivi infrasettimanali (con orario di 12 ore, dalle ore 7,00 alle ore 19,00).
- ◆ Nell'ambito dei servizi della Polizia Urbana è ipotizzata la costituzione di un nucleo di pronto intervento composto di n. 1 unità disponibili per tutti i 365 giorni (sia feriali che festivi) dalle ore

20,00 alle ore 8,00) ad essere chiamati ad intervenire, nel rispetto del vigente regolamento di polizia municipale approvato con delibera di C.C. n. 36 del 05/08/1996.

- ◆ Nell'ambito del Cimitero comunale è ipotizzata la costituzione di un nucleo di pronto intervento composto da n. 1 unità per i giorni di riposo settimanale dalle ore 8,00 alle 20,00 ad essere chiamati ad intervenire nel rispetto del vigente regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriale, approvato con delibera di C.C. n. 35 del 04/09/2001 modificato con delibera di C.C. n. 12 del 17/02/2004.
- ◆ Nell'ambito dei servizi tecnico - manutenzioni è ipotizzata la costituzione di un nucleo di pronto intervento di n. 2 unità (1 operatore e 1 autista) per un massimo di 6 giorni al mese sia feriali dalle ore 20,00 alle ore 8,00 che festivi dalle 8,00 alle 20,00 (per n. 12 ore) ad essere chiamati ad intervenire nel rispetto del vigente regolamento.

Il personale in reperibilità durante le giornate di riposo deve successivamente effettuare il riposo compensativo.

Articolo 6

Ogni modifica del turno di reperibilità, per malattia, congedo ed altri gravi motivi, può essere disposta solo dal responsabile del servizio, che provvederà alla sostituzione del dipendente impedito.

Articolo 7

Per il servizio di pronta reperibilità al personale inserito nel turno viene corrisposto, per l'intera durata del turno stesso, il compenso stabilito dalla vigente normativa contrattuale, (tariffa giornaliera di €. 10,33 per 12 ore al giorno, tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato).

L'indennità di reperibilità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato , non è frazionabile in misura inferiore a 4 ore, ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria, maggiorata in tal senso del 10% e comunque per un massimo di 6 giorni al mese.

Qualora la reperibilità cada di domenica o in giorno di riposo settimanale, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta comunque alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

Articolo 8

Al personale inserito nel turno di reperibilità, in caso di chiamata con intervento, il servizio svolto sarà compensato con il pagamento delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestato.

Articolo 9

I congedi ordinari e straordinari ed ogni altro giustificato imprevedibile motivo ostativo, che occorressero durante il turno di reperibilità, non dà diritto al pagamento del compenso previsto dal precedente art. 6, limitatamente alle giornate di effettiva assenza.

Articolo 10

Il personale che, essendo in servizio di reperibilità, fosse non reperibile nei modi previsti dal precedente art. 2, perde il diritto al compenso maturato per l'intero periodo e, salvo giustificato motivo è soggetto a provvedimenti disciplinari.

Articolo 11

Il compenso previsto sarà erogato ogni 2 o 3 mesi sulla base dei prospetti che i responsabili del servizio trasmetteranno all'ufficio personale.

Tali prospetti comprenderanno il personale incluso nei turni di reperibilità, con l'indicazione dei giorni di reperibilità, e le ore straordinarie di effettivo servizio di pronto intervento eventualmente prestate e con l'indicazione del genere, del luogo e dell'ora di effettuazione dell'intervento.

Il compenso previsto dagli art. 6 e 7 del presente regolamento saranno erogati unitamente alle retribuzioni del mese di cui al comma precedente.

Articolo 12

Il servizio di pronta reperibilità del presente regolamento è obbligatorio e sarà assicurato, a turnazione, da tutto il personale normalmente impegnato nei vari servizi d'istituto.

Per giustificati motivi di comprovata impossibilità ad essere assoggettati all'istituto delle reperibilità, è ammesso l'esonero del dipendente che documenti tale circostanza.

Articolo 13

Copia dell'ordine di servizio comprendente il turno mensile di reperibilità deve essere consegnato, a cura del responsabile di servizio, al Sindaco, al Segretario Generale e all'Ufficio personale e notificato al personale interessato al turno di reperibilità.

Nell'ordine di servizio debbono essere indicati, a fianco dei giorni di reperibilità il nominativo del dipendente, l'indirizzo ed il recapito telefonico.

I suddetti turni dovranno essere esposti presso l'ufficio competente.

Articolo 14

L'Amministrazione comunale, di concerto con i Responsabili dei servizi interessati, disporrà in qualsiasi momento la verifica dell'efficienza e dell'affidabilità dei piani di reperibilità predisposti dai vari settori.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e le pubblicazioni di rito.